Consorzio C.O.Ve.Va.R.

Capitolato Speciale d'Appalto

del servizio

di assistenza tecnica e amministrativa

Indice

Art. 1 – Oggetto e obiettivi 3
Art. 2 – Aggiornamento dei dati 4
Art. 3 – Gruppo di lavoro 4
Art. 4 – Stipulazione del contratto 4
Art. 5 – Durata dell'appalto 4
Art. 6 – Importo a base di gara e corrispettivo 5
Art. 7 – Variazioni delle prestazioni 5
Art. 8 – Penali 5
Art. 9 – Risoluzione del contratto 6
Art. 10 – Responsabilità dell'appaltatore 7
Art. 11 – Subappalto 7
Art. 12 – Cessione del contratto 7
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 14 – Rinvio normativo e foro competente 7

Art. 1 – Oggetto e obiettivi

1. Il Consorzio C.O.Ve.Va.R. (di seguito per brevità indicato come Consorzio) è l'ente costituito dai Comuni della Provincia di … ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 per la gestione dei rifiuti urbani.
2. A seguito di gara di evidenza pubblica, il Consorzio ha affidato l'appalto dei servizi di raccolta differenziata, di spazzamento e pulizia del suolo e dei servizi connessi a un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito per brevità indicato come R.T.I.). L'appalto è eseguito nel territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio.
3. Il Consorzio, tra le proprie attività istituzionali, si occupa:
   a) dei rapporti con il R.T.I. attraverso un intenso dialogo finalizzato alla corretta esecuzione del contratto di appalto;
   b) dei rapporti con i Comuni e delle richieste afferenti ai servizi resi dal R.T.I.;
   c) dei rapporti con gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
   d) dei rapporti con il CONAI e con i consorzi di filiera;
   e) dei rapporti con i cessionari di alcune tipologie di rifiuto urbano;
   f) della raccolta e dell'elaborazione dei dati dal R.T.I. e dagli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani;
   g) della gestione della fatturazione attiva e passiva dei corrispettivi per i servizi affidati al R.T.I.;
   h) della gestione della fatturazione dei corrispettivi per la cessione di alcune tipologie di rifiuto urbano.
4. Per lo svolgimento delle predette attività, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 01.12.2014, il Consorzio intende acquisire un servizio di assistenza tecnica e amministrativa che ha per oggetto le seguenti prestazioni:
   a) area rapporti:
      1) analisi della corrispondenza relativa ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia del suolo (igiene urbana), al trattamento (smaltimento e recupero) dei rifiuti urbani e alle attività di cessione dei rifiuti urbani;
      2) redazione di corrispondenza verso gli interlocutori del Consorzio in merito ai servizi indicati al precedente punto;
      3) futuri rapporti con soggetto vincitore della gara per la gestione degli ecocentri consortili;
      4) gestione ed aggiornamento del sito internet del Consorzio;
   b) area raccolta e elaborazione di dati: acquisizione, elaborazione, verifica e restituzione al Consorzio dei dati di raccolta e di trattamento dei rifiuti urbani e redazione del MUD consortile;
   c) area economica finanziaria:
      1) verifica di corrispondenza di preventivi con gli atti contrattuali;
      2) verifica di congruità di fatture di acquisto e proposta di liquidazione sulla base dell'analisi contabile;
      3) elaborazione dei dati per l'emissione di fatture ai Comuni e ai cessionari di rifiuti e quantificazione degli importi sulla base degli atti contrattuali;
   d) presidio tecnico di un soggetto qualificato:
      1) presenza del tecnico in almeno due giornate lavorative la settimana presso la sede del Consorzio per il servizio di assistenza tecnica, amministrativa e sopralluoghi presso strutture di servizio dei comuni e controllo qualità dei rifiuti presso consorzi di filiera a supporto degli Organi dell'Ente;
      2) presenza del tecnico alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dell'Assemblea del Consorzio per il servizio di assistenza amministrativa di supporto al Segretario.

5. Il Consorzio intende acquisire un servizio efficiente e efficace di assistenza tecnica e amministrativa nei vari settori di attività sopra indicati. A questo proposito, l'Appaltatore dovrà:

a) agire con puntualità e precisione in tutti i settori di attività garantendo l'efficacia e l'efficienza del servizio;
b) rispettare scrupolosamente le scadenze;
c) curare con tempestività la corrispondenza con gli interlocutori del Consorzio a vario titolo coinvolti;
d) essere disponibile al confronto costante e costruttivo con il Direttore, il Segretario, il Responsabile finanziario e la Segreteria del Consorzio;
e) essere disponibile agli incontri periodici di coordinamento con l'Amministrazione del Consorzio ogni qual volta saranno convocati dai responsabili del Consorzio stesso.

Art. 2 – Aggiornamento dei dati

1. I dati dovranno essere costantemente aggiornati. I dati di raccolta e di trattamento e quelli relativi alla fatturazione attiva e passiva dovranno essere acquisiti, elaborati e restituiti al Consorzio entro quarantacinque giorni dalla fine del mese al quale i dati stessi si riferiscono.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. L'Appaltatore dovrà disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del servizio in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza nell'assistenza tecnica e amministrativa nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, nel gruppo di lavoro dovranno essere presenti:

1) almeno un soggetto in possesso preferibilmente di **laurea in agraria o scienze agrarie o scienze ambientali o ingegneria per l'ambiente e il territorio o equipollenti** (magistrale o vecchio ordinamento), con esperienza di almeno dieci anni in materia di gestione dei rifiuti, che dovrà avere il ruolo di coordinatore tecnico e scientifico del servizio assumendosi la responsabilità della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dello stesso;
2) almeno un soggetto in possesso di **laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio** (magistrale o vecchio ordinamento), con esperienza di almeno cinque anni in materia di gestione dei rifiuti;
3) almeno tre soggetti con **esperienza almeno triennale** nei servizi di assistenza tecnica e amministrativa oggetto del presente Capitolato prestati a favore di pubbliche amministrazioni.

2. Il gruppo di lavoro dell'Appaltatore dovrà essere presente almeno a due incontri al mese con l'Amministrazione del Consorzio a Vercelli presso la sede del Consorzio stesso.
3. Un componente del gruppo di lavoro dovrà essere presente in rappresentanza del Consorzio anche alle analisi merceologiche periodiche di caratterizzazione dei rifiuti presso gli impianti e nei luoghi che saranno comunicati dal Consorzio. A tale scopo, sarà conferita apposita delega.

Art. 4 – Stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, il contratto sarà stipulato come scrittura privata a seguito dell'aggiudicazione definitiva del contratto da parte del competente Organo del Consorzio.
2. Il progetto e il relativo cronoprogramma presentati dal concorrente saranno allegati al contratto quali sue parti integranti e sostanziali.
3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 5 – Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà durata di dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto o della sua anticipata esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006, il Consorzio potrà chiedere all'appaltatore l'esecuzione anticipata del contratto.
3. Nelle more della completa attuazione della L.R. 24 maggio 2012, n. 7, l'Appaltatore accetta sin d'ora:

a) l'eventuale subentro nel contratto della Conferenza d'Ambito che sarà costituita ai sensi della medesima L.R. 7/2012 alle stesse condizioni risultanti dalla gara;
b) che, qualora prima della scadenza del contratto, il Consorzio cessasse la propria attività e la Conferenza d'Ambito non intendesse subentrare, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzi o di risarcimenti verso il Consorzio, la Conferenza d'Ambito o terzi e accetterà, quindi, l'anticipata risoluzione del contratto stesso. In tale caso, sarà dato all'Appaltatore un preavviso scritto di sei mesi.

Art. 6 – Importo a base di gara e corrispettivo

1. L'importo a base di gara è di euro **117.500,00** oltre IVA di Legge.
2. Il corrispettivo dell'appalto sarà fatturato dall'Appaltatore in quote mensili costanti pari a un dodicesimo dell'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara.
3. Le fatture sanno pagate entro sessanta giorni dalla data di emissione. Nel caso di ritardo nel pagamento, all'appaltatore saranno riconosciuti gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resterà fisso e invariabile.
5. Il corrispettivo, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, sarà soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione sarà operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Comune, sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo sarà operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato sarà quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui sarà determinata la revisione del corrispettivo.

Art. 7 – Variazioni delle prestazioni

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi, l'Appaltatore è obbligato ad accettare e a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto di appalto. Nel ricalcolo dei corrispettivi verranno utilizzati i prezzi unitari indicati esplicitamente dall'Appaltatore o comunque desumibili dall'offerta dallo stesso presentata.

Art. 8 – Penali

1. In caso di ritardi nell'adempimento imputabili all'appaltatore, il Consorzio applicherà all'appaltatore stesso una penale da euro 50,00 a euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate prescritte.

2. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata con raccomandata anticipata per fax o posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
3. L'Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e il Consorzio applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Consorzio, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentissero di escludere la sua responsabilità.
4. Sarà facoltà del Consorzio procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 9.
5. Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.
6. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Il Consorzio si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza – da parte dell'appaltatore – alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del Consorzio, la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
   a) qualora l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
   b) qualora l'appaltatore non rispetti ripetutamente le scadenze;
   c) qualora il cattivo comportamento del personale dell'appaltatore sia la causa di diverbi con l'utenza adeguatamente dimostrati;
   d) qualora l'appaltatore non si conformi – entro i termini indicati – all'ingiunzione dell'appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
   e) qualora l'appaltatore utilizzi il subappalto senza l'autorizzazione dell'appaltante e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
   f) qualora l'appaltatore fallisca o diventi insolvente o formi oggetto di un procedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, o entri in liquidazione;
   g) qualora sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'appaltatore;
   h) qualora si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
   i) qualora intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura dell'appaltatore.
3. Nelle ipotesi di cui sopra il Consorzio avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di risarcire al Consorzio i danni economici subiti e conseguenti.
4. In particolare all'affidatario decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal Consorzio (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta, nonché le spese relative al nuovo contratto.

5. Le somme dovute al Consorzio a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto possono essere trattenute dal Consorzio stesso da eventuali pagamenti dovuti all'affidatario decaduto.

Art. 10 – Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è pienamente responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno cagionato a persone o a cose nell'esecuzione dell'appalto. In considerazione di ciò, l'appaltatore è tenuto a stipulare idonei contratti di assicurazione (R.C.T. – R.C.O. – R.C.A.), con relativi oneri e spese a suo carico, a copertura di ogni eventuale danno derivante dall'espletamento dell'incarico. L'appaltatore è tenuto a fornire al Consorzio copia dei suddetti contratti di assicurazione.

Art. 11 – Subappalto

1. La disciplina del subappalto è data dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma.
2. L'appaltatore è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare.
3. Il Consorzio paga all'appaltatore il canone per i servizi, anche di quelli da questi subappaltati. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti dal Consorzio, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Consorzio sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 12 – Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Consorzio verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 14 – Rinvio normativo e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia al disciplinare, nonché alle norme di Legge applicabili.
2. Per eventuali controversie insorte nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, sarà adita l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Segretario del Consorzio	Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Francesca LO MAGNO	**F.to Dott.ssa Francesca LO MAGNO**